Fiera di Primiero, 1 aprile 2015

RACCOMANDATA R.R.

Alla Spett.ma

GIUNTA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, 15

38122 Trento

Alla Spett.ma

GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE

Via Gazzoletti, 2

38122 Trento

OGGETTO: Ricorso ex art. 37 L.P. 23/1992, richiamante il D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 per illegittimità diretta e derivata della delibera di G.P. n. 440 del 16.3.2015 in rapporto alla delibera n. 3 del 2.3.2015 del Consiglio comunale di Fiera di Primiero e dei Comuni di Siror, Tonadico e Transacqua.

Ricorso ex art. 49 comma 2 del D.P.Reg. n. 3/L/2005 avverso e per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Fiera di Primiero n. 3 d.d. 2.3.2015, oltre che per illegittimità derivata delle deliberazioni assunte in pari data dai Comuni di Siror, Tonadico e Transacqua, aventi ad oggetto: approvazione domanda alla Giunta Regionale (ai sensi art. 49 D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L) per l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua in un unico nuovo Comune denominato "Comune di Primiero San Martino di Castrozza", in ogni caso per la sospensione immediata del procedimento di fusione, con diffida alla non indizione del referendum consultivo.

1

Sospensione immediata del procedimento di fusione, con diffida alla non indizione del referendum consultivo.

Istanza di accesso ai documenti amministrativi ex L.P. 23/1992.

* * *

Premessa

Il presente e nuovo ricorso è connesso ad altre due impugnative, entrambe avvenute nei confronti della delibera di Consiglio comunale di Fiera di Primiero n. 3 del 2.3.2015 oltre che, per quanto di ragione ed interesse, avverso le deliberazioni assunte in pari data e con medesimo oggetto dai Consigli comunali di Siror, Tonadico e Transacqua (avvio del procedimento di fusione dei Comuni).

La prima impugnativa, in opposizione alla Giunta comunale, è avvenuta con ricorso di data 9.3.2015.

La seconda, invece, proposta avanti la Giunta provinciale, è avvenuta con ricorso del 19.3.2015.

Ad oggi il sotto firmato ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito ad eventuali provvedimenti assunti dalle Amministrazioni in decisione dei due citati ricorsi.

In particolare non si ha notizia circa la redazione a cura della Giunta provinciale del motivato parere previsto dalla legge -a meno di non considerare tale, come parrebbe, la stessa delibera n. 440 (su cui *infra*)- da trasmettere alla Giunta regionale ai fini delle decisioni in merito alla indizione del referendum, atto sul quale pende già peraltro la diffida a non procedere contenuta nel ricorso del 19.3.2015.

Sotto quest'ultimo profilo, dunque, la presente nota vale anche quale formale istanza di accesso ai documenti amministrativi -nei confronti dell'organo ricevente il ricorso (Giunta provinciale), oltre che nei confronti dell'organo che dovrebbe ricevere il parere (Giunta regionale)- orientata a conoscere quantomeno gli estremi della nota di trasmissione del ricorso del 19.3.2015 alla Giunta regionale (atto che si ritiene assolutamente dovuto).

* * *

Motivi di illegittimità diretta e derivata della Delibera di G.P. n. 440 del 16.3.2015.

La citata delibera, di contenuto identico alle delibere n. 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 e 441, appare gravemente viziata sia in via autonoma, sia in via derivata rispetto ai motivi già dedotti con il richiamato ricorso del 19.3.2015, che contiene le censure avverso la delibera del Consiglio comunale di Fiera di Primiero del 2.3.2015.

L'impressionante serie di delibere "fotocopia" adottate dalla Giunta provinciale costituisce la prova più evidente della superficialità e della banalizzazione impressa dalla politica al delicato tema delle fusioni, problema grave che si traduce nello straordinario ed invero inatteso difetto di istruttoria (rectius assenza totale di un compiuto progetto di fusione).

Già il fatto che ogni territorio, pur variamente diversificato e peculiarizzato, sia stato trattato in identica maniera, cioè senza che sia data la minima evidenza, nelle varie delibere, di quelli che sono e che dovrebbero essere i tratti caratterizzanti di ogni progetto (nel caso assenti, almeno per il Primiero), rende agevole l'idea della sproporzionata, se non addirittura abnorme ed immotivata, accelerazione che si è voluto dare al tema delle fusioni.

La delibera che si impugna reca nella sua parte iniziale il formale richiamo agli artt. 1 e 2 della L.R. n. 16/1950, i quali impongono *expressis verbis* all'ente richiedente (Il Comune e non altri, sia ben inteso) un percorso istruttorio preliminare adeguato e proporzionato, da svolgersi a monte della fase di avvio del processo di fusione, percorso che nel caso *de quo* (di Primiero) è totalmente assente.

A fronte di tali gravi e macroscopiche carenze la Giunta provinciale aveva ed ha, *ex lege*, un preciso obbligo di fermare questo evanescente non progetto di fusione dei quattro Comuni, obbligo da esercitarsi attraverso l'espressione del motivato parere da rendersi alla Giunta regionale, che avrà cura di eseguire tutte le verifiche di regolarità della domanda e dell'istruttoria.

Non c'è traccia in atti di una istruttoria prevista *ex* art. 1 della L.R. Cit., fatta ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 *della L.R. n. 29/1963 e degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, e 14 del D.P.G.R. n. 5/1975*.

Senonché l'impugnata delibera della P.A.T., stando al suo dispositivo, già pare assumere le sembianze del parere (tecnico) previsto dalla citata norma, ed è per tale motivo che la stessa si palesa manifestamente illegittima (sono qui violati tutti i parametri motivazionali, istruttori, di buona amministrazione, di proporzionalità e di buon senso).

Non viene nemmeno richiamato tra gli atti presupposti, lo Statuto del Comune di Fiera di Primiero, Ente territoriale *dominus* della intera procedura.

L'abnormità della deliberazione provinciale si manifesta però in tutta la sua forza nell'ultimo "valutato" e "considerato", in cui si fa riferimento (ed è l'unica parte dell'atto che può assumere le sembianze di una motivazione), sia "all'esigenza di superare la frammentazione amministrativa per semplificare il quadro istituzionale e per creare migliori condizioni organizzative e di governo del territorio", sia "alla piena concordanza della richiesta di fusione con gli obiettivi della legge provinciale 3/2006, avendo questa evidenziato la necessità di attivare processi di fusione di comuni ...".

Il primo obiettivo, astrattamente condivisibile, non può certo essere presuntivamente raggiunto attraverso le fusioni dei Comuni, se non dimostrando concretamente attraverso un progetto che tale percorso, (addirittura) estintivo delle millenarie istituzioni periferiche, sia veramente in grado di raggiungere il risultato voluto, in alternativa a strumenti ben più snelli, immediati, economici, efficaci e reversibili (come ad esempio le gestioni associate dei servizi).

Nel caso *de quo*, come si è detto, non c'è nemmeno l'ombra di un progetto compiuto che analizzi le numerose problematiche sottese alle fusioni (su cui *infra*), *ergo* non c'è traccia di istruttoria e di motivazione. L'azione messa in campo dalle Amministrazioni coinvolte (Comune e Provincia) appare in definitiva anche afflitta dal grave vizio dello sviamento di potere, se è vero, come è vero, che la spinta impressa dall'Amministrazione centrale in direzione delle periferie sull'argomento è stata così forte ed assorbente da permettere di evitare una così fondamentale fase di approfondimento.

Il secondo concetto, invece, è addirittura falso sol che si leggano le leggi di settore. Nessuna necessità di fusione è scritta nella legge, tanto è vero che il relativo processo è e rimane di stretta appartenenza alla insindacabile sovranità dell'ente territoriale nel volere o meno la fusione (è un processo che parte dal basso).

* * *

B) In via derivata è sufficiente richiamare i vizi già dedotti con il ricorso del 19.3.2015, di seguito trascritti.

Violazione di legge: violazione degli artt. 9, 8 e 10 dello Statuto del Comune di Fiera di Primiero, in combinato disposto con gli artt. 5 e 114 Cost., 1, 2, 3, 4, 77, 97 bis del T.U.E.L. e dell'art. 1 della L.R. 7.11.1950 16 e ss.mm.ii..

Lo Statuto del Comune di Fiera di Primiero, da inquadrarsi nell'alveo dei principi di autonomia di poteri e di funzioni sanciti dagli artt. 5 e 114 della Costituzione (post novella del Titolo V°), è stato approvato con deliberazione consigliare n. 16 del 26.9.2011, ed adeguato alla L.P. 1/2013 con deliberazione consigliare n. 12 del 20.10.2014.

Nel capo III agli artt. 8 e 9 lo Statuto fa proprio e regola in via generale ed esaustiva l'istituto del referendum.

Tali due principi, della generalità e della esaustività della norma statutaria all'esame, sono di assoluta rilevanza per il tema che ci occupa e verranno di seguito approfonditi.

All'art. 8 comma 1 si stabilisce che: "Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio Comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate";

al comma 2 che: "Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il venticinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale".

All'art. 9 comma 1 si stabilisce che: "Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto".

Norma di garanzia, quest'ultima -vagamente similare al cosiddetto semestre bianco previsto per il Capo dello Stato- finalizzata ad evitare che alla fine del mandato amministrativo l'Amministrazione possa intraprendere scelte così profonde e radicali -come quella della estinzione del Comune- di tenore addirittura irreversibile per il territorio, la popolazione ed il patrimonio.

Questa è una regola fondamentale che attiene alla vita dell'Amministrazione, che l'Amministrazione si è autonomamente data e che ne condiziona le scelte in attuazione diretta dell'art. 114 comma 2 della Costituzione, che così recita: "I Comuni, le Province, le Citta Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

Del resto, sempre in attuazione delle norme costituzionali (artt. 5 e 114 Cost.), lo stesso T.U.E.L. (artt. 1 [autonomia della comunità locale], 3 [statuto comunale] e 4 [contenuto dello statuto]) sancisce l'invocato principio di autonomia statutaria del Comune, anche nella regolamentazione –e veniamo al dunque- delle forme della partecipazione popolare (art. 4 comma 1), tra le quali vi è il referendum.

Ed infatti, lo Statuto del Comune negli artt. 8, 9 e 10 introduce e regola in modo esaustivo detto istituto, anche in attuazione dell'art. 77 del T.U.E.L., che al comma 1 così recita: "gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale".

Non è da revocarsi in dubbio, naturalmente, che la fusione dei Comuni sia materia di stretta competenza/scelta connessa alla vita propria del Comune (è una riforma che parte dal basso, si è sempre sentito dire, e così è scritto nella legge), benché l'atto formale, e di indizione del referendum e di costituzione del nuovo Comune avvengano rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale e con Legge Regionale.

Prova ne è che senza l'impulso essenziale proveniente dalla base, ossia dal Comune che opera la scelta fondamentale, né la Provincia, né la Regione possono imporre l'avvio del procedimento di fusione.

Questo principio deve essere molto chiaro, poiché rappresenta il fulcro di ogni ragionamento.

Infatti, l'art. 23 della L.R. 9.12.2013 n. 11 (art. 97 *bis* del T.U.E.L.) non impone affatto la fusione, ma si limita a regolarne il procedimento solo dietro domanda del Comune interessato.

Il campo dell'analisi si sposta dunque necessariamente sulla possibilità o meno per il Consiglio Comunale di superare la (propria) regola statutaria relativa al divieto di (chiedere di) indire il referendum per la fusione negli ultimi sei mesi della legislatura.

Per nessuna ragione -non potendo nemmeno porsi un problema di gerarchia delle fonti tra la legge regionale e lo Statuto (su cui *infra*)- il Consiglio comunale può superare la propria regola fondamentale di funzionamento, non introducendo la legge regionale di riferimento alcuna norma idonea a limitare l'autonomia statutaria del Comune, né come visto alcuna norma che impone la fusione, che infatti è lasciata alla libera iniziativa degli enti territoriali, alla sola condizione che la possano deliberare.

Per tali ragioni il Comune di Fiera di Primiero non poteva deliberare la domanda di indizione del referendum finalizzato alla fusione, per espresso divieto (auto)imposto(si) dall'art. 9 comma 1 del proprio Statuto.

Tornando infine brevemente al tema della gerarchia delle fonti –ma al solo fine di fornire la prova che tale argomento non rileva nel caso *de quo*- preme assai riportare un precedente giurisprudenziale davvero illuminante sulla effettiva ed attuale forza normativa degli Statuti comunali:

"Nel nuovo quadro costituzionale lo Statuto si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello Statuto come espressione dell'esistenza stessa e dell'identità dell'ordinamento giuridico locale. Tale mutato quadro normativo di riferimento non può non incidere sugli istituti che, indicati come

facoltativi dal Testo Unico degli Enti Locali, sono stati fatti propri dallo Statuto del singolo Ente che li ha, dunque, trasformati in realtà istituzionali fondamentali" (TAR Lazio – Roma, sez. II, 14.1.2009 n. 139).

* * *

Violazione di legge: violazione degli artt. 97 Cost., 1 e 3 L.S. 241/1990, 2 e 4 L.P. 23/1992, dell'art. 77 comma 2 quater del T.U.E.L. e dell'art. 1 della L.R. 7.11.1950 16 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; eccesso di potere per abnormità della decisione comunale in rapporto alle caratteristiche ed alla estensione del territorio del nuovo comune in caso di fusione.

La delibera impugnata è manifestamente illegittima anche sotto altri ed autonomi profili, come rubricati.

In base ai principi di buona amministrazione sanciti dalle invocate norme (artt. 97 Cost., 1 L.S. 241/1990 e 2 L.P. 23/1992), il Comune che intende avviare un processo di fusione con altri Comuni è tenuto, a monte, assieme gli altri alleati, alla elaborazione di un progetto compiuto di fusione, che dia conto all'amministrazione stessa (agente come ente esponenziale della collettività), ed alla popolazione intesa, sia come entità collettiva, sia come sommatoria dei *cives*, di come la fusione modificherà i vari assetti istituzionali, territoriali, sociali e patrimoniali.

Si invoca in tal senso un vero e proprio diritto fondamentale costituito in capo ad ogni singolo cittadino, qui agente *uti singuli* ed *uti cives*, di conoscere le sorti del proprio territorio di appartenenza, a tutela dei tre elementi costitutivi del proprio Comune, che sono *ex lege* –lo si ripete- la popolazione, il territorio ed il patrimonio.

In buona sostanza, sin dall'atto di avvio della procedura il Consiglio comunale è chiamato a deliberare in presenza di un progetto compiuto di fusione, che dia conto dell'organizzazione e dell'assetto futuro del nuovo eventuale Ente territoriale.

Si rammenta che il territorio eventualmente derivante dalla fusione diventerebbe estremamente esteso dal punto di vista geografico (più di 200 km2 – il primo del Trentino e tra i primi in Italia), senza che vi sia traccia, anche minima,

nella delibera, di come il nuovo ente intenderà approcciarsi alle notevoli problematiche sottese alla sua gestione, fortemente caratterizzata da diversificazioni e peculiarità orografiche, geografiche, economiche e sociali che necessitano di essere anticipatamente conosciute dalla collettività chiamata ad esprimersi attraverso il referendum (a titolo molto esemplificativo: patrimonio boschivo, malghivo/pastorale, faunistico, delle risorse idriche, delle partecipazioni societarie, degli usi civici, del patrimonio mobiliare ed immobiliare, della situazione di solidità finanziaria, della capacità finanziaria, della sicurezza, etc. etc. etc.).

Nulla di tutto questo appare adeguatamente valutato e messo come presupposto per l'avvio della procedura referendaria.

Fusione si o fusione no. Questo è di fatto l'unico tema posto alla collettività dalle quattro amministrazioni comunali attraverso le delibere di avvio della procedura, fatta eccezione dell'incompleto schema di legge regionale (copia incolla di modelli prestampati) di fusione, che rappresenta l'unico allegato alla delibera impugnata, che tratta in maniera tutt'altro che esauriente i quattro temi della denominazione del nuovo Comune, della sede legale, della successione nella titolarità dei beni e della gestione del nuovo Comune sino alle nuove elezioni.

Un processo di fusione come quello di cui trattasi, mal si presta a frettolose accelerazioni richiedendo esso, invece, un certo lasso di tempo finalizzato alla costruzione del modello più idoneo e condiviso, su cui soltanto la popolazione potrà esprimere il proprio voto in sede referendaria.

Il non aver fatto tutto questo rappresenta il vizio genetico dedotto con il presente ricorso, che lungi dal rappresentare solo una questione politica, rappresenta invece l'esempio più eclatante e negativo di cattiva amministrazione, su un tema che mette in gioco in modo irreversibile la vita e l'assetto delle persone e del territorio.

Aver così agito, senza un progetto –come è nel caso di specie- rappresenta dunque un *vulnus* grave ed irreparabile ai principi di democrazia, di autonomia, di autodeterminazione e di diritto alla sopravvivenza delle popolazioni stanziate sul proprio territorio (*rectius* sul proprio Comune originario).

E' evidente che tale grave carenza si declina agevolmente anche negli altri invocati vizi della violazione di legge e dell'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, oltre che di abnormità *ex se* valutabile dell'idea di fondere quattro comuni senza un progetto, per un territorio così ampio ed articolato.

Una adeguata istruttoria anticipata e coeva alla domanda comunale di indizione del referendum è, infatti, espressamente imposta dall'art. 1 della L.R. 7.11.1950 n. 16, non modificato dalle successive norme regionali, in attuazione dell'art. 7 dello statuto di autonomia.

In particolare per la delibera del Comune di Fiera di Primiero era altresì da attendersi anche un supplemento di motivazione sul perché si è deciso di procedere comunque con il percorso della fusione, nonostante al punto n. 2 delle tappe fondamentali elencate nella narrativa dell'atto si faccia espresso richiamo al fatto che, da un precedente e recentissimo sondaggio informale tra la popolazione, questa si fosse già espressa in modo contrario alla fusione.

Tale aspetto, l'andare cioè oltre una volontà popolare già espressa, rappresenta comunque una forzatura del sistema democratico e della sovranità popolare, che andava necessariamente e puntualmente motivato.

Un altro passaggio importante della delibera è altresì rappresentato dai punti n. 5 e 6 del dispositivo, che confermano la pervicace volontà dell'Amministrazione di procedere con la fusione al buio (o a freddo, come si dice nel gergo modernissimo nato proprio in occasione di questa ondata emotiva legata al delicato tema).

Si da atto al punto n. 5 "che la proposta di disegno di legge regionale (quella supra citata come assolutamente insufficiente ad assurgere a progetto di fusione) e gli elenchi degli elettori sottoscrittori verranno trasmessi insieme alla domanda di fusione alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale) la quale, in base alla proposta, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione".

Si chiede invece al punto n. 6 "alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge, dando peraltro

evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale la presente proposta del presente disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-giuridico".

Dunque, non solo manca a monte dell'avvio della procedura di fusione un progetto come *supra* delineato nei tratti minimi fondamentali, ma manca anche la volontà dell'Amministrazione, esclusa *expressis verbis* nei due citati punti, di elaborarne uno, sia nel periodo compreso tra l'avvio della procedura e la celebrazione del referendum (periodo in cui è compreso il fondamentale atto della indizione, anch'essa al buio), sia nel periodo post referendario, il che testimonia in modo inequivocabile che la fusione dei quattro comuni davvero potrebbe avvenire al buio o a freddo, che dir si voglia.

Peraltro tale modo di motivare la delibera comunale si pone anche in palese contrasto con la nuovissima formulazione dell'art. 77 comma 2 *quater* del T.U.E.L, che impone un serrato, oltre che particolare obbligo di informativa *bipartisan* della popolazione sul (nemmeno esistente) progetto di fusione.

* * *

Violazione di legge: incostituzionalità dell'art. 26 della L.R. 9.12.2014 n. 11, modificativa della L.R. 7.11.1950 n. 16 e successive modificazioni -nella parte in cui introduce (lett.a) l'esclusione dal quorum per la validità del referendum i cittadini iscritti all'a.i.r.e., oltre che (lett. b) l'abbassamento al 40% del quorum di partecipazione al voto, sempre ai fini della validità del referendum- per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 75 e 114 Cost.

La norma in commento (art. 26 L.R. cit.) appare censurabile sotto vari profili, tutti degni di adeguato approfondimento –attualmente allo studio- in vista del deposito nei termini del ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, nel denegato e non creduto caso ciò si renda necessario, all'esito del presente ricorso.

La norma introduce un improvvido abbassamento del *quorum* strutturale e funzionale del referendum finalizzato alla fusione, quale segnale, nemmeno tanto velato, della forte spinta impressa dalla Provincia Autonoma di Trento sull'argomento, mossa più da "ansie da prestazione", che dal rispetto delle garanzie democratiche da operarsi su scelte fondamentali come quella all'esame.

C'è qui in gioco la vita dell'Ente territoriale di base (artt. 5 e 114 Cost.) e dei suoi elementi costitutivi fondamentali, onde per cui la scelta di abbassare il quorum referendario tradizionalmente previsto e collaudato appare sotto vari aspetti abnorme ed inaccettabile.

Si potrebbe, infatti, tutt'al più disquisire sull'aumento dei due detti *quorum*, vista l'importanza del tema per l'assetto dello Stato, ma non certo di un loro abbassamento.

E' sufficiente operare due conti per avvedersi del fatto che con la soglia abbassata al 40%, ingiustamente esclusi gli iscritti all'aire, per la validità del referendum "estintivo" è sufficiente che si esprima a favore un numero di votanti che appare *ictu oculi* troppo ridotto.

Intaccati appaiono: il principio di appartenenza della sovranità al popolo; il diritto inviolabile della persona alla e nella sua formazione sociale di base ove si svolge la sua personalità (il proprio Comune); il principio di ragionevolezza; di promozione delle autonomie locali; di taratura di adeguati *quorum* referendari; di autonomia statutaria dell'ente territoriale, tutti temi che verranno sviluppati nel prosieguo della difesa, ove occorra.

* * *

Tutto ciò premesso

si chiede:

alla **Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento**, ai sensi e per gli effetti dell'art. *37 L.P. 23/1992*, richiamante il D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, oltre che, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.P.Reg. n. 3/L/2005:

- 1) di annullare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 440 del 16.3.2015, oltre che la delibera di Consiglio comunale di Fiera di Primiero n. 3 del 2.3.2015 e per l'effetto anche le delibere dei Consigli comunali di Siror, Tonadico e Transacqua, siccome citate nella delibera n. 440;
- 2) di trasmettere immediatamente il presente ricorso e quello del 19.3.2015 già in atti alla Giunta regionale.

Alla Giunta regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige:

1) sotto forma di diffida, per le motivazioni esposte in narrativa, di non indire il referendum per cui è la presente procedura attraverso il più idoneo atto di

sospensione del relativo procedimento.

Si formula contestuale istanza di partecipazione al procedimento amministrativo, con espressa richiesta di essere sentiti, prima della assunzione di provvedimenti espressi, ove di segno negativo rispetto alla presente istanza/ricorso.

Con molta osservanza.

Fiera di Primiero, 1 aprile 2015

Dott. Ervino Filippi Gilli

13